



# CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 14/05/2015

Oggetto: **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) DI CUI ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore 19:45, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 0013343 del 07/05/2015 notificata nei termini, sono presenti

	Seduta	Voto		Seduta	Voto
CHECCHIN SILVANO	PRESENTE	PRESENTE	TESSARI CLAUDIO	PRESENTE	PRESENTE
D'ATRI LUCA	PRESENTE	PRESENTE	ZAMENGO FRANCA	PRESENTE	PRESENTE
BARBIERO PAOLO	PRESENTE	PRESENTE	ARMELAO MAURO	ASSENTE	ASSENTE
PAROLARI LUANA	PRESENTE	PRESENTE	CARRARO ELIA	PRESENTE	PRESENTE
ZOLLO MAURO	PRESENTE	PRESENTE	DE PIERI MASSIMO	PRESENTE	PRESENTE
DE PIERI FRANCESCO	PRESENTE	PRESENTE	MAZZOTTA STEFANIA	PRESENTE	PRESENTE
LITT GIOVANNI	PRESENTE	PRESENTE			
MARGIOTTA MANUELA	PRESENTE	PRESENTE			
MARASTONI MARZIA	ASSENTE	ASSENTE			
ZORZETTO PENZO MARIO	PRESENTE	PRESENTE			
MALVESTIO ANNA	PRESENTE	PRESENTE			

Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras **SEGRETARIO GENERALE** del Comune di Spinea.

Il Sig. Luca D'Atri nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

**PAROLARI LUANA, ZOLLO MAURO, MAZZOTTA STEFANIA**

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Luca D'Atri*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Guido Piras*

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  
CONSILIARI**

(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 20/05/2015.

IL MESSO  
*Gaetano Bruignera*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online del Comune in data 20/05/2015, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 31/05/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Piras*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014)", che istituisce dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Municipale Unica), che si compone dell'Imposta Municipale Proprie (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI gli emendamenti apportati dalla L. 68/2014 in sede di conversione del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 "*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*" all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IUC-TARI;

VISTO in particolare dell'art. 1 della Legge 147/2013, il comma:

**649:** "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.04.2014 con cui veniva approvato il vigente regolamento comunale disciplinante la tassa sui rifiuti TARI anteriormente alle modifiche intervenute con la citata legge di conversione;

RILEVATA la necessità di modificare il vigente regolamento comunale, in particolare gli artt.3-9-10-14-18-26, alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente alla sua adozione, conseguenti alla riscrittura dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale che ha individuato il Funzionario responsabile IUC-TARI nella persona del funzionario responsabile del Settore Tributi;

VISTO l'art. 52, con particolare riferimento ai seguenti commi: comma 1° e 2°, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "*... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. ... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune ... non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ...*";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, .. omissis ..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 16/03/2015, con il quale differisce il termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione degli Enti Locali al 31/05/2015;

VISTO altresì, l'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita :

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n.446 del 1997.*

VISTA la nota Ministeriale del 06.04.2012 e la successiva n. 40333 del 28.02.2014 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce le modalità di invio degli atti deliberativi in questione direttamente in forma telematica sul portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che:

- in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del D. Lgs 446/1997, per quanto non disciplinato dal regolamento modificato ed allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI;
- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni, in quanto compatibili, del vigente regolamento generale delle entrate tributarie;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti sulla presente proposta di regolamento ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000;

SENTITA la 1^ Commissione consiliare;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	15	ASSENTI	2	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13	CONTRARI	0	ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta S.	2

### **DELIBERA**

- 1) viste le premesse che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di approvare le modifiche suindicate;
- 2) approvare l'allegato regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09.04.2014, che qui si intende integralmente richiamato dall'art. 1 all'art. 33, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, con barrate le parti da eliminare e in rosso le modifiche da apportare – allegato A ( artt. 3, 9, 10, 14, 18, 26);
- 3) Dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- 5) Incaricare il Responsabile del Settore Tributi di tutti gli adempimenti consequenziali.

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	15	ASSENTI	2	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13	CONTRARI	0	ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta S.	2

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**PARERE DI COMPETENZA**  
**ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000**

---

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) DI CUI ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI**  
*Sabrina Vecchiato*

---